Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **ROMA - Lunedì, 19 marzo 1928 - ANNO VI** — **Numero 66**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VII Mostra-fiera di vini e IV Esposizione campionaria di oli in Palestrina.

Con decreto 20 febbraio 1928 - Anno VI, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo detto anno al registro n. 3 Finanze, foglio n. 107, l'apposito Comitato organizzatore in Palestrina è stato autorizzato a promuovere, ai termini del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la VII Mostra-fiera di vini e la IV Esposizione campionaria di oli, che avranno luogo in Palestrina nella primavera del corrente anno.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 849.

LEGGE 1° marzo 1928, n. 412.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 850.

LEGGE 4 marzo 1928, n. 413.

Riforma dell'amministrazione delle Congregazioni di carità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e 2 della legge 17 giugno 1926, n. 1187, sono abrogati.

Agli articoli 5 e 6 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

« La Congregazione di carità è amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitanti e di 8 nei Comuni con più di 100,000 abitanti.

« Il presidente è nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

« Nei Comuni ove manchino Associazioni sindacali riconosciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne è fatta dalle Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il Comune per il quale la designazione stessa è richiesta. Le persone designate debbono però appartenere, per residenza o per esercizio di attività produttiva, al Comune stesso.

« Tanto il presidente quanto i patroni durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

« Per deliberazione del presidente, sentito il parere del Comitato dei patroni, a' sensi dell'articolo seguente, può essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

« Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

« L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la rendita netta derivante, secondo i casi, dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente la somma di L. 1000 per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, di L. 2000 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 20,000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con più di 50,000 abitanti ».

Art. 2.

Le norme e i termini per le designazioni delle terne da parte delle Associazioni sindacali, ai sensi del 3° e 4° comma del precedente articolo, saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministero dell'interno di concerto con quello delle corporazioni.

Art. 3.

Il presidente esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione della Congregazione di carità e delibera su tutti gli affari che interessano la Congregazione stessa.

Il Comitato dei patroni ha attribuzioni esclusivamente consultive; esso dà parere su tutte le materie che il presidente crede di sottoporgli.

Il parere del Comitato è obbligatorio in merito alle deliberazioni soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonchè su tutte le proposte di riforma, in genere, interessanti gli istituti amministrati dalla Congregazione di carità.

Qualora, in tali casi, il parere del Comitato sia contrario alle proposte del presidente, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni.

Art. 4.

Restano ferme anche nei riguardi dei patroni le ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890,

n. 6972, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 5.

Il presidente può essere sospeso o revocato con decreto motivato dal prefetto.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, nel termine di cui all'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, al Ministro per l'interno, avverso la cui decisione non è esperibile alcun gravame amministrativo o giudiziario.

Art. 6.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci uno dei patroni da delegarsi dal presidente stesso con l'approvazione del prefetto.

Art. 7.

Per gravi ragioni di opportunità amministrativa, il prefetto può disporre lo scioglimento del Comitato dei patroni o sospenderne la nomina.

Il termine entro il quale avrà luogo la ricostituzione del Comitato sarà indicato nello stesso decreto del prefetto; ma non potrà superare la durata di un anno.

Quando il Comitato sia sciolto o ne sia sospesa la nomina, provvede senz'altro il presidente anche nei casi di cui al penultimo comma dell'art. 3. Nelle stesse circostanze la delega di cui all'art. 6 sarà fatta a favore di persona che possegga i requisiti per la nomina a patrono.

Il provvedimento adottato dal prefetto, ai sensi del primo comma del presente articolo, può essere impugnato soltanto nelle forme e nei termini di cui al 2° comma dell'articolo 5.

Art. 8.

I patroni che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, sono dichiarati decaduti dal prefetto, su proposta del presidente o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Il provvedimento con cui viene pronunciata la decadenza è definitivo.

Art. 9.

Il presidente convoca e presiede il Comitato dei patroni. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà dei componenti, oltre il presidente; i pareri vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Quando in due successive convocazioni a distanza di non meno di cinque giorni il Comitato non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il presidente è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui al penultimo comma dell'art. 3, pur senza il parere del Comitato.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 10.

Finchè non siano emanate le norme di cui all'art. 2 ed effettuata la nomina del Comitato dei patroni per ogni singolo Comune, resta sospesa l'applicazione delle disposizioni relative al Comitato stesso.

La nomina del Comitato dovrà peraltro essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui al predetto art. 2.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, la presente legge entra in vigore entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, nonchè del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e della legge 17 giugno 1926, n. 1187, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 851.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 430.

Aggregazione del comune di Lisanza a quello di Sesto Calende.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Lisanza è aggregato a quello di Sesto Calende.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 120. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 852.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 416.

Aggregazione del comune di Lettopalena a quello di Palena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Lettopalena è aggregato a quello di Palena.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Chieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 106. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 853.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 417.

Riunione dei comuni di San Gillio, La Cassa e Givoletto in un unico Comune denominato « San Gillio Torinese ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Gillio, La Cassa e Givoletto, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune denominato « San Gillio Torinese ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 107. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 854.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 418.

Riunione dei comuni di Brusasco, Cavagnolo, Marcorengo e Brozolo in un unico Comune denominato « Brusasco-Cavagnolo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Brusasco, Cavagnolo, Marcorengo e Brozolo, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune denominato « Brusasco-Cavagnolo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 108. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 855.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 419.

Riunione dei comuni di Comano, Campo, Lundo, Stumiaga e Fiavè in un unico Comune denominato « Lomaso », con sede del capoluogo a Campo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Comano, Campo, Lundo, Stumiaga e Fiavè, in provincia di Trento, sono riuniti in unico Comune denominato « Lomaso », con sede del capoluogo a Campo.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 109. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 856.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 420.

Riunione dei comuni di Caglio, Sormano e Rezzago in un unico Comune denominato « Santa Valeria ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Caglio, Sormano e Rezzago, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Santa Valeria ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 110. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 857.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 421.

Aggregazione dei comuni di Alone e Comero a quello di Casto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Alone e Comero sono aggregati a quello di Casto.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 111. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 858.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 422.

Riunione dei comuni di Medolago e Solza in un unico Comune denominato « Riviera d'Adda », con sede del capoluogo a Solza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Medolago e Solza, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Riviera d'Adda », con sede del capoluogo a Solza.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 112. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 859.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 423.

Riunione dei comuni di Niella Belbo e San Benedetto Belbo in un unico Comune con denominazione e sede « Niella Belbo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Niella Belbo e San Benedetto Belbo, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con denominazione e sede « Niella Belbo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 113. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 860.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 424.

Riunione dei comuni di Polonghera e Faule in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Polonghera ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Polonghera e Faule, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Polonghera ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 114. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 861.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 428.

Aggregazione del comune di Invorio Superiore a quello di Invorio Inferiore, che assume la denominazione di « Invorio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Invorio Superiore è aggregato a quello di Invorio Inferiore, il quale assume la denominazione di « Invorio ».

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 118. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 862.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 429.

Aggregazione dei comuni di Carisolo, Giustino e Massimeno a quello di Pinzolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Carisolo, Giustino e Massimeno sono aggregati a quello di Pinzolo.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 119. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 863.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2838.

Approvazione dello statuto della libera Università di Camerino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 30 novembre 1924, n. 2259, col quale l'Università di Camerino fu riconosciuta come Università libera e ne fu approvato lo statuto;

Vedute le proposte fatte dalle autorità accademiche di detta Università per un nuovo ordinamento degli studi nella Università stessa;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della libera Università di Camerino annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 62. — SIROVICH.

Statuto per l'Università degli studi di Camerino.

CAPO I.

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ.

Art. 1.

L'Università di Camerino è regolata dalle norme contenute nel presente statuto.

Art. 2.

L'Università di Camerino comprende:

a) la Facoltà di Giurisprudenza, la quale conferisce la laurea in Giurisprudenza;

b) la Facoltà di Chimica e Farmacia, la quale conferisce:

la laurea in Chimica;
la laurea in Chimica e Farmacia;
il diploma in farmacia.

DELLE AUTORITÀ ACCADEMICHE.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del Rettore che lo presiede;

b) di quattro membri, eletti dal Collegio generale dei professori, due per ogni Facoltà;

c) di un rappresentante del Governo, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) del Podestà di Camerino;

e) di due rappresentanti del Comune di Camerino, designati dal Podestà;

f) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Macerata;

g) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Camerino;

h) di un rappresentante del Credito Marchigiano di Camerino.

Il Consiglio nomina, nel proprio seno, una Giunta esecutiva composta di tre membri, compreso il Rettore che la presiede.

Le attribuzioni della Giunta esecutiva saranno determinate dal regolamento interno.

Art. 4.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti o confermati.

Il Rettore dell'Università ed il Podestà di Camerino fanno invece parte del predetto Consiglio per tutta la durata del loro ufficio.

Art. 5.

Il Rettore è eletto dal Collegio dei professori di ruolo fra i professori stabili dell'Università.

Per la validità della elezione occorre la maggioranza assoluta dei voti e l'intervento, nella prima convocazione, di due terzi dei componenti il Collegio, e nella seconda, della metà.

In caso di parità di voti è eletto il professore stabile più anziano di grado.

Art. 6.

Il Rettore dura in ufficio un triennio e dovrà essere scelto alternativamente nella Facoltà di Giurisprudenza e in quella di Chimica e Farmacia.

Art. 7.

I Presidi delle due Facoltà sono nominati dal Rettore fra i professori di ruolo su proposta delle rispettive Facoltà. Durano in carica un triennio e possono essere confermati.

In assenza del Preside ne fa le veci il professore di ruolo più anziano.

Art. 8.

I Consigli delle Facoltà si compongono, di regola, di tutti i professori ufficiali che vi appartengono; tuttavia alle adunanze relative ad oggetti riguardanti lo stato giuridico dei professori di ruolo o a proposte di nomina dei presidi, di conferimento o di conferma degli incarichi e di istituzione di nuovi posti di professore, sia di ruolo, sia per incarico, partecipano soltanto i professori di ruolo.

Art. 9.

Il Collegio generale dei professori si compone di tutti i professori ufficiali.

CAPO II.

ORDINAMENTO DEGLI STUDII.

Sezione I.

Disposizioni comuni alle due Facoltà.

Art. 10.

Tutti i corsi comprendono tre ore settimanali di insegnamento.

Ogni professore è tenuto ad impartire sei ore settimanali di insegnamento, di cui tre nel corso di cui egli è titolare ed altre tre di materie affini, su designazione della Facoltà, come incarico gratuito.

Gl'insegnamenti sono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche, di colloquii e di esercitazioni orali e scritte, o, richiedendolo la materia, di esercitazioni di laboratorio.

Art. 11.

Nell'Università si possono impartire corsi a titolo privato.

Affinchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero delle ore d'insegnamento cattedratico o di esercitazioni, corrisponde al corso ufficiale e inoltre che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso impartito a titolo ufficiale.

I corsi pareggiati che non vengono tenuti in locali universitarii devono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal Preside della Facoltà a cui i corsi appartengono.

Art. 12.

Il libero docente che desidera che il suo corso abbia lo stesso valore del corrispondente corso a titolo ufficiale, deve, entro il mese di aprile di ciascun anno, presentare il programma particolareggiato del corso che egli si propone di svolgere nell'anno accademico successivo, con l'indicazione del numero delle lezioni e delle ore settimanali che egli intende dedicarvi.

Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per i liberi docenti che, per la prima volta, intendano svolgere un corso nell'Università di Camerino.

Art. 13.

Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nelle materie sulle quali verte l'esame.

Art. 14.

L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento scelto dal candidato fra tre proposti dal professore della materia, nella quale il candidato desidera sostenere la prova, e nella discussione di una tesina su materia diversa da quella della dissertazione scritta.

L'assegnazione dei temi è richiesta dal candidato con apposita domanda alla Facoltà, in qualunque tempo, dopo il secondo anno di corso.

Art. 15.

Le Commissioni per gli esami di profitto su singole materie sono composte di tre membri, fra cui il professore della materia e un libero docente o cultore della medesima.

Le Commissioni per gli esami di gruppo sono composte di un numero variabile da tre a cinque membri. Sono chiamati a farvi parte i professori delle materie comprese nel gruppo relativo ed un libero docente o cultore delle materie medesime.

Le singole Commissioni sono nominate dal Preside della Facoltà, che ne designa il presidente.

Art. 16.

Le Commissioni per gli esami di laurea e di diploma sono costituite da un numero di membri variabile da sette a undici, di cui, oltre i professori ufficiali compreso il Preside della Facoltà, almeno un libero docente.

Le Commissioni sono nominate dal Rettore dell'Università, uditi i Presidi delle Facoltà, e sono presiedute dai Presidi rispettivi.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal commissario più giovane.

Art. 17.

Nel caso di passaggio di studenti da un'altra Università, i Consigli di Facoltà, nel dare il loro parere circa l'accoglimento della relativa domanda, vagliano gli esami sostenuti ed eventualmente determinano gli altri esami a cui l'aspirante debba, a loro giudizio, essere sottoposto.

Sulle istanze decide il Rettore, a norma dell'art. 50 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Sezione II.

Disposizioni particolari per la Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 18.

Il corso degli studii per il conseguimento della laurea in Giurisprudenza è di quattro anni.

Art. 19.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di Giurisprudenza sono le seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e filosofia del diritto;
2. Istituzioni di diritto romano con nozioni storiche;
3. Istituzioni di diritto civile;
4. Istituzioni di diritto pubblico con nozioni di diritto ecclesiastico;
5. Economia politica;
6. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
7. Statistica e demografia;
8. Diritto civile (corso triennale);
9. Diritto romano ed esegesi delle fonti (corso biennale);
10. Diritto commerciale;
11. Diritto penale con nozioni di procedura penale (corso biennale);
12. Diritto internazionale e storia dei trattati;
13. Storia del diritto italiano;
14. Procedura civile;
15. Diritto amministrativo (corso biennale);
16. Diritto canonico;

17. Diritto bancario (corso semestrale);
18. Contabilità di Stato e nozioni di ragioneria pubblica;
19. Legislazione sindacale e del lavoro;
20. Medicina legale (corso semestrale);
21. Legislazioni sanitaria e farmaceutica (corso semestrale);
22. Lingua tedesca (corso biennale).

Art. 20.

Gli studenti per conseguire la laurea in giurisprudenza debbono iscriversi ad almeno 18 materie e sostenere i relativi esami.

A questo effetto l'iscrizione a due corsi semestrali viene considerata come iscrizione ad un corso annuale.

Art. 21.

La Facoltà consiglia il seguente piano di studi:

Anno I:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e filosofia del diritto;
2. Istituzioni di diritto civile;
3. Istituzioni di diritto romano con nozioni storiche;
4. Istituzioni di diritto pubblico con nozioni di diritto ecclesiastico;
5. Lingua tedesca.

Anno II:

1. Diritto romano ed esegesi delle fonti;
2. Diritto civile;
3. Storia del diritto italiano;
4. Economia politica;
5. Statistica e demografia;
6. Procedura civile;
7. Diritto penale;
8. Lingua tedesca.

Anno III:

1. Diritto romano ed esegesi delle fonti;
2. Diritto civile;
3. Diritto penale con nozioni di procedura penale (con esercitazioni);
4. Diritto amministrativo;
5. Diritto commerciale;
6. Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Anno IV:

1. Diritto civile (con esercitazioni);
2. Diritto amministrativo (con esercitazioni);
3. Diritto internazionale e storia dei trattati;
4. Legislazione sindacale e del lavoro;
5. Un'altra materia annuale o due semestrali, a scelta.

Art. 22.

Gli esami di profitto hanno luogo per singole materie, o, a scelta dello studente, per gruppi di materie secondo i raggruppamenti che saranno annualmente stabiliti dalla Facoltà nel manifesto degli studi.

Art. 23.

E' annesso alla Facoltà di Giurisprudenza un Istituto di esercitazioni giuridiche avente lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche scientifiche.

L'Istituto pubblica gli Annali della Facoltà.

Art. 24.

L'Istituto di esercitazioni giuridiche è diviso nelle seguenti sezioni:

I Sezione economico-sociale — II Sezione giuridica — III Sezione pratica professionale — IV Sezione storico-giuridica.

Art. 25.

Possono inscriversi all'Istituto di esercitazioni giuridiche studenti o laureati.

Al termine dell'anno è, a richiesta, rilasciato agli studenti e ai laureati un attestato dei lavori fatti e del profitto dimostrato.

Sezione III.

Facoltà di Chimica e Farmacia.

Art. 26.

La Facoltà di Chimica e Farmacia conferisce:

a) la laurea in chimica pura, dopo quattro anni di corso;

b) la laurea in chimica e farmacia, dopo quattro anni di corso ed uno di pratica;

c) il diploma in farmacia, dopo tre anni di corso ed uno di pratica.

Art. 27.

Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Chimica fisica;
4. Chimica biologica;
5. Chimica farmaceutica e tossicologica;
6. Chimica bromatologica;
7. Fisica sperimentale;
8. Farmacologia e tossicologia;
9. Farmacognosia;
10. Matematiche per i chimici;
11. Mineralogia;
12. Zoologia e anatomia comparata;
13. Botanica;
14. Anatomia umana e fisiologia;
15. Igiene;
16. Tecnica farmaceutica;
17. Legislazione sanitaria;
18. Chimica agraria (corso semestrale);
19. Chimica della cellulosa (corso semestrale).

Art. 28.

Gl'insegnamenti sono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali e mediante esercitazioni nei laboratori, secondo le modalità fissate dal Consiglio della Facoltà.

Art. 29.

Gli esami di profitto vengono sostenuti per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà gli aggruppamenti nel manifesto annuale.

Art. 30.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non sia inscritto almeno a tre corsi, comprese le esercitazioni.

L'iscrizione a due corsi semestrali equivale all'iscrizione ad un corso annuale.

Art. 31.

I professori possono assicurarsi per mezzo di colloqui e di prove sperimentali del profitto ricavato dagli alunni per poter decidere intorno al passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni.

Art. 32.

Il piano di studii proposto per il conseguimento della laurea in chimica pura è il seguente:

Anno I:

Chimica generale ed inorganica;
Fisica sperimentale;
Mineralogia;
Matematiche per i chimici;
Esercizi di chimica qualitativa;
Esercizi di mineralogia.

Anno II:

Chimica organica;
Fisica sperimentale;
Esercizi di analisi qualitativa;
Esercizi di fisica;
Botanica oppure zoologia ed anatomia comparata.

Anno III:

Chimica fisica;
Chimica farmaceutica;
Chimica agraria (corso semestrale);
Chimica della cellulosa (corso semestrale);
Chimica biologica oppure chimica bromatologica;
Esercizi di analisi quantitativa.

Anno IV:

Chimica fisica;
Chimica farmaceutica;
Esercizi di chimica fisica;
Preparazioni organiche;
Farmacologia e tossicologia.

Art. 33.

Lo studente può modificare il piano di studi proposto, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno dieci materie scelte fra quelle elencate nell'art. 27 ai numeri da 1 a 8, da 10 a 13, 15, 18, 19, e purchè frequenti le esercitazioni indicate nell'articolo precedente, superandone le relative prove.

Art. 34.

Gli esami di laurea sono preceduti da una o più prove pratiche determinate dalla Facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve presentare una dissertazione scritta, di regola, a carattere sperimentale, e due argomenti da discutersi oralmente, riferentisi a materie d'insegnamento diverse fra loro e diverse da quella in cui è scelto l'argomento della dissertazione.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione e dei due argomenti indicati.

Art. 35.

La Commissione per l'esame di laurea in chimica pura è costituita di nove membri, fra i quali sette professori della Facoltà.

In caso di necessità il numero dei membri può essere ridotto a sette.

Della Commissione deve sempre far parte un libero docente.

Art. 36.

Il piano di studi proposto per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia, è il seguente:

Anno I:

Chimica generale ed inorganica;
Fisica sperimentale;
Mineralogia con esercizi;
Botanica con esercizi;
Zoologia e anatomia comparata;
Esercitazioni di analisi qualitativa;
Anatomia umana e fisiologia.

Anno II:

Chimica organica;
Fisica sperimentale;
Chimica farmaceutica e tossicologica;
Chimica biologica;
Esercitazioni di fisica;
Esercitazioni di analisi quantitativa.

Anno III:

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Chimica bromatologica con esercizi;
Farmacologia e tossicologia;
Farmacognosia con esercizii;
Preparazioni farmaceutiche ed organiche.

Anno IV:

Igiene;
Tecnica farmaceutica;
Legislazione sanitaria;
Analisi organica.

Anno V:

Anno solare di pratica.

Art. 37.

Lo studente può modificare il piano di studi proposto, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 27.

Egli deve inoltre frequentare i seguenti corsi pratici:

1. Esercitazioni di fisica - 1 anno;
2. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa - 1 anno;
3. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa - 1 anno;
4. Preparazioni farmaceutiche ed organiche - 1 anno;
5. Esercitazioni di analisi organica - 1 anno;

e superare le relative prove.

Il quinto anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica presso una farmacia, scelta nell'elenco di quelle che la Scuola ha autorizzato, e non potrà cominciare che al termine regolare del quarto corso, ed un quadrimestre di tale pratica dovrà compiersi dopo superati tutti gli esami di profitto.

Art. 38.

L'esame di laurea in chimica e farmacia si divide in due parti, una alla fine del quarto, e l'altra alla fine del quinto anno.

La prima parte consiste in:

a) una prova di analisi chimica qualitativa;
b) una prova di analisi chimica quantitativa;
c) una prova di preparazioni farmaceutiche.

Delle prove il candidato deve dare relazione scritta;

d) una dissertazione scritta, possibilmente sperimentale, sopra un argomento scelto liberamente dal candidato, in una delle materie nelle quali ha sostenuto l'esame;

e) una discussione sui risultati delle prove pratiche e sulla dissertazione presentata.

A questa discussione il candidato sarà ammesso solo nel caso che siano considerati sufficienti i risultati delle prove a), b), c);

f) discussione di due argomenti liberamente scelti dal candidato, in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione.

La presentazione e la discussione della dissertazione e dei due argomenti ora ricordati, possono anche aver luogo alla fine del quinto anno, unitamente alla seconda parte della laurea.

La seconda parte consiste in un esame pratico, nel quale il candidato deve dimostrare di riconoscere i medicamenti, le droghe e le piante, di saper leggere, criticare e valutare le ricette, di essere esperto nella tecnica farmaceutica e nella legislazione sanitaria, in quanto ha attinenza con la farmacia.

Art. 39.

La Commissione per gli esami di laurea, prima e seconda parte, è costituita di nove membri, fra i quali sette professori della Scuola, un libero docente, ed un provetto farmacista.

In caso di necessità il numero dei componenti può essere ridotto a sette, ma ne deve sempre far parte un libero docente.

Art. 40.

Per il conseguimento del diploma in farmacia si propone il seguente piano di studi:

Anno I:

Chimica generale ed inorganica;
Fisica sperimentale;
Botanica con esercizi;
Anatomia umana e fisiologia.

Anno II:

Chimica organica;
Chimica bromatologica;
Chimica farmaceutica;
Esercitazioni di analisi qualitativa.

Anno III:

Chimica farmaceutica;
Farmacologia e tossicologia;
Farmacognosia con esercizi;
Tecnica farmaceutica;
Esercitazioni di preparazioni farmaceutiche - Analisi volumetriche.

Anno IV:

Anno solare di pratica.

Art. 41.

Lo studente può modificare il piano proposto, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno nove materie scelte fra quelle elencate nell'art. 27.

Egli deve inoltre frequentare i corsi pratici seguenti:
1. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
2. Esercitazioni di preparazioni farmaceutiche;
3. Esercitazioni di analisi volumetriche,

e superare le relative prove.

Il quarto anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica presso una farmacia, scelta nell'elenco di quelle che la Scuola ha autorizzato, e non potrà cominciare che al termine regolare del terzo anno, ed un quadrimestre di tale pratica dovrà compiersi dopo superati tutti gli esami di profitto.

Art. 42.

L'esame di diploma in farmacia viene sostenuto in due sedute, una alla fine del terzo e l'altra alla fine del quarto anno.

Alla fine del terzo anno l'esame consiste in:

a) una prova di analisi chimica qualitativa con relazione scritta;

b) una prova di analisi o preparazione di un prodotto farmaceutico;

c) una prova orale nella quale vengano discussi i risultati delle prove precedenti.

Per l'ammissione a questa prova orale occorre che siano già state giudicate sufficienti le prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato sostiene la seconda parte dell'esame di diploma, che è identica alla seconda parte dell'esame di laurea.

Art. 43.

La Commissione per l'esame di diploma, prima e seconda parte, si compone di sette membri, fra i quali un libero docente ed un provetto farmacista.

CAPO III.

Professori.

Art. 44.

Il ruolo organico dei professori per ciascuna Facoltà è determinato nella Tabella n. 1 annessa al presente statuto.

Lo stipendio e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo sono quelli stabiliti dalla Tabella n. 2 annessa al presente statuto.

Art. 45.

Ai professori di ruolo dispensati dal servizio per riduzione di numero di posti di ruolo, o per abolizione di intere Facoltà, o per inabilità a causa di malattia, quando non abbiano raggiunto i termini voluti pel diritto a pensione, sarà corrisposto un trattamento di quiescenza, e cioè un'indennità fissa di due fino a sei mensilità di stipendio, più tante mensilità di stipendio quanti anni scolastici di insegnamento essi abbiano impartiti.

L'indennità fissa di cui sopra sarà pari a due mensilità per professori che non abbiano prestato più di cinque anni accademici di insegnamento; pari a quattro mensilità per coloro che abbiano impartito da cinque a dieci anni di insegnamento; pari a sei mensilità per coloro che abbiano impartito più di dieci anni di insegnamento.

Art. 46.

La retribuzione agli incaricati è fissata nella Tabella n. 3 annessa al presente statuto.

Personale assistente.

Art. 47.

Il trattamento economico degli aiuti e degli assistenti è fissato nella Tabella n. 4 annessa al presente statuto.

Art. 48.

La nomina degli aiuti e degli assistenti è fatta dal Consiglio di amministrazione in seguito a concorso per titoli giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà, di cui fa parte il direttore dell'Istituto al quale devesi provvedere.

Gli aiuti ed assistenti possono essere confermati di anno in anno su proposta del professore ufficiale della materia.

Lo stato giuridico di questo personale è disciplinato dalle norme dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dai corrispondenti articoli del regolamento generale universitario.

Personale di amministrazione.

Art. 49.

Alla segreteria dell'Università sono addetti: un segretario capo, un applicato ed un segretario-economo.

Art. 50.

La nomina del detto personale è fatta con concorso per titoli, giudicato dal Consiglio di amministrazione.

Per il segretario capo si richiede, come titolo indispensabile, una laurea e, per il segretario-economo, almeno il diploma di ragioniere.

Art. 51.

Lo stipendio dei suddetti impiegati è quello stabilito nella Tabella n. 5 annessa al presente statuto.

Art. 52.

Nel caso di dispensa dal servizio per riduzione o per soppressione di posti, o per inabilità a causa di malattia, saranno corrisposte al personale di amministrazione, quando non abbia diritto al trattamento di quiescenza, tante mensilità di stipendio quanti sono gli anni di servizio prestato.

Art. 53.

Per la disciplina del personale anzidetto provvede una particolare Commissione del Consiglio di amministrazione, della quale fanno parte il Rettore dell'Università, un professore designato dal Collegio generale dei professori, il rappresentante del Governo ed uno dei rappresentanti del Comune.

Per le modalità dei procedimenti disciplinari e per le punizioni disciplinari, sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2295, sullo stato giuridico degli impiegati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato.

Personale subalterno.

Art. 54.

Il trattamento economico del personale subalterno è quello stabilito dalla Tabella n. 5 annessa al presente statuto.

Art. 55.

La nomina ad effettivo del personale subalterno è fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore e dei direttori dei singoli Istituti, dopo un anno di prova.

Art. 56.

Per la disciplina del personale subalterno e per il trattamento di quiescenza valgono le norme stabilite per il personale di amministrazione.

Pensioni.

Art. 57.

I professori, gli impiegati ed i salariati di ruolo sono, dal momento della loro assunzione in servizio, iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali; ad essi ed alla loro famiglia spetterà il diritto alla pensione o alla indennità stabilita dal decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, dalla legge 11 giugno 1916, n. 720, e dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349.

Il contributo, che, a norma delle leggi suddette, è a carico del personale, sarà corrisposto, ratealmente, mediante ritenuta sullo stipendio.

Art. 58.

Il personale attualmente in servizio e quello proveniente da altre Università, le quali non avessero ordinamenti propri per la pensione, o, anche avendoli, non avessero sottoposti i predetti dipendenti all'obbligo del rilascio delle quote di stipendio ai fini della pensione, sono ammessi al riscatto, agli effetti della pensione, del periodo di servizio precedentemente prestato, anche come incaricati fuori ruolo a termini dell'art. 41 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, numero 968.

Il termine per richiedere tale riscatto scade, per il personale di nuova assunzione, un anno dopo la comunicazione dell'atto di nomina.

Il contributo di riscatto per il riconoscimento dei servizi sopra indicati, per ciascun anno riscattato, è commisurato allo stipendio goduto all'atto della presentazione della relativa domanda.

Si applica allo stesso personale l'art. 42 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, modificato dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

CAPO IV.

DISCIPLINA DEGLI STUDENTI.

Art. 59.

La diligenza dello studente è accertata dagli insegnanti ufficiali o dai liberi docenti nel modo che essi credano migliore.

L'insegnante ha diritto e dovere di assicurarsi del profitto, con esercizi o con interrogazioni, nella misura e nel modo che creda migliore.

Art. 60.

Dell'assiduità degli studenti si accerta l'insegnante ufficiale o il libero docente, prendendo nota della frequenza in apposito registro.

Art. 61.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:
1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Art. 62.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai nn. 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 63.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 64.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 65.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

CAPO V.

TASSE.

Art. 66.

Nella libera Università di Camerino gli studenti debbono corrispondere le tasse e sopratasse nella misura corrispondente stabilita per le rispettive Facoltà delle Università Regie.

I diritti di segreteria sono indicati nella tabella VI.

Tabelle annesse allo statuto.

TABELLA I (Art. 44).

Posti di ruolo dei professori.

Facoltà di Giurisprudenza	N.	10
Facoltà di Chimica e Farmacia	»	9

TABELLA II (Art. 44).

Stipendio dei professori di ruolo e indennità di carica al Rettore (oltre il caro-viveri).

Stipendio iniziale	L.	16.000
Stipendio al conseguimento della stabilità	»	20.000
Stipendio al compimento del 5° anno di stabilità	»	21.500
Stipendio al compimento del 10° anno di stabilità	»	23.000
Stipendio al compimento del 15° anno di stabilità	»	24.500
Indennità di carica annua al Rettore	»	3.000

TABELLA III (Art. 46).

Retribuzione annua agli incaricati (oltre il caro-viveri).

Professore incaricato non appartenente ai ruoli dell'Università di Camerino	L.	8.000
Per un secondo incarico allo stesso	»	4.000

TABELLA IV (Art. 47).

Stipendio annuo degli aiuti e degli assistenti (oltre il caro-viveri).

Aiuti	L.	6.500
Assistenti	»	6.000

TABELLA V (Articoli 51 e 54).

Stipendio annuo del personale di amministrazione e subalterno oltre il caro-viveri.

Segretario capo, L. 9.000, aumentabili, con quinquenni di L. 1.000 ciascuno, fino a	L.	12.000
Segretario economo	»	8.000
Applicato, da L. 4.800, aumentabili, con quinquenni di L. 1.000 ciascuno, fino a	L.	7.800
Bidello	»	4.000
Inserviente	»	3.000

TABELLA VI (Art. 66).

Diritti di segreteria.

a) Per ogni certificato, copia o estratto di atti o registri (1)	L.	3,00
b) Per rilascio di lauree o diplomi che si conferiscono al termine degli studi	»	3,50

(1) *Non compreso il costo della carta bollata e della corrispondente marca.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 864.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 314.

Approvazione dello statuto della Scuola professionale per fanciulle povere, in Piacenza.

N. 314. R. decreto 12 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Scuola professionale per fanciulle povere, con sede in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1928.

Istituzione di un nuovo registro di carico per l'introito della tassa sugli scambi versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2609, che rende obbligatorio il pagamento della tassa di scambio mediante versamento in conto corrente postale od a mezzo di postagiro per gli scambi nel Regno che importano una tassa non inferiore a L. 300;

Visto il decreto del Ministro per le finanze interim del Tesoro del 7 aprile 1888 col quale furono approvate le istruzioni per la contabilità demaniale;

Visto l'art. 54, n. 3, delle istruzioni stesse che sancisce l'obbligo nel procuratore del Registro di allibrare sopra un apposito bollettario tutte le somme a denaro riscosse per quelle tasse che non si pagano all'atto della registrazione degli atti e documenti relativi, o che non costituiscono il ricavato della vendita di valori bollati;

Riconosciuta la necessità, per ragioni di economia, di tempo e di lavoro, di modificare l'attuale sistema di introito, da parte degli uffici del registro, delle tasse di scambio pagate mediante versamento in conto corrente postale o con postagiro;

Decreta:

Art. 1.

L'introito della tassa di scambio pagata mediante versamento in conto corrente postale o con postagiro a norma delle disposizioni vigenti sarà fatto dagli uffici del registro a mezzo di speciale registro-giornale di carico (allegato *A*) senza rilascio di bolletta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed andrà in vigore il 1° marzo 1928.

Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: Volpi.

ALLEGATO *A*.

Decreto Ministeriale 26 febbraio 1928, n. 41805

Reg. Mod. 102 Demanio Tasse

INTENDENZA DI FINANZA
DI ....

UFFICIO DEL ....
DI ....

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

REGISTRO-GIORNALE

degli introiti per tassa sugli scambi versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali

Il presente registro composto di cento fogli, contrassegnato e firmato nella prima ed ultima pagina dall'Intendente sottoscritto, è destinato all'Ufficio del .... di ....

A .... *li* .... *19*....

L'INTENDENTE
....

AVVERTENZE. — Il presente registro-giornale deve essere adibito esclusivamente per l'introito della tassa sugli scambi versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali (postagiro e versamento diretto in contanti all'ufficio di posta).

Le singole partite devono essere iscritte nel registro l'una dopo l'altra per ordine progressivo di numero con riferimento al numero dell'operazione di accreditamento compiuta dall'ufficio dei conti correnti postali ed in modo che ad ogni polizzino di accreditamento o certificato di allibramento corrisponda una partita del registro. Non devono essere lasciati spazi o righe in bianco tra una partita e l'altra.

A fine di ogni mese gli importi della colonna 12 del registro-giornale devono essere addizionati e l'importo totale, da segnarsi anche in lettere sullo stesso registro, sarà portato in carico sul registro di classificazione Mod. 4 al Capitolo « Tassa di scambio ».

Entro i primi cinque giorni di ogni mese l'ufficio del registro dovrà trarre un postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla competente Sezione di Tesoreria provinciale per l'importo corrispondente alla complessiva tassa di scambio introitata nel mese precedente mediante accreditamento sul proprio conto corrente postale. Gli estremi del postagiro dovranno essere emarginati nella colonna « Annotazioni » del presente registro a fianco dell'introito complessivo del mese cui si riferisce.

Un estratto del presente registro, limitatamente alle colonne 1 e 12 deve essere trasmesso mensilmente all'Intendenza di finanza a corredo dei conti Mod. 42 e delle dimostrazioni Mod. 42-*quater*.

Numero d'ordine	Estremi della fattura		Ditta che ha effettuato il versamento della tassa	Ditta alla quale è stata rilasciata la fattura	Importo della fattura	Tassa di scambio dovuta	Data del versamento e numero dell'operazione di accreditamento				Tassa di scambio accreditata sul conto corrente dell'Ufficio del registro	Estremi dello articolo del campione di carico iscritto nel caso di incorsa sopratassa di tardivo pagamento	Annotazioni
							Versamento in contanti all'ufficio di posta		Versamento con postagiro				
	Data	Numero					Data del versamento	Numero della operazione	Data di emissione del postagiro	Numero della operazione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 15 marzo 1928, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 385, recante provvedimenti relativi al personale dei Laboratori chimici delle dogane.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 17 marzo 1928, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1928, n. 63, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle società commerciali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E DELLE MINIERE

Concessioni minerarie.

Con decreto Ministeriale 14 febbraio 1928 (VI), registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1928, reg. n. 2 Ministero economia nazionale, foglio n. 174, ed all'Ufficio del registro atti pubblici di Roma il 6 marzo 1928, lib. 3310, vol. 458, la Société des Mines de Malfidano, con sede a Parigi, rue de la Victoire n. 76, è stata autorizzata ad apportare alla costituenda Società anonima « Miniere di Malfidano » le concessioni delle seguenti miniere di sua proprietà:

a) Miniera di piombo e zinco « Malfidano » sita in territorio di Fluminimaggiore, provincia di Cagliari, concessa con R. decreto 31 gennaio 1870;

b) Miniera di piombo e zinco « Planu Sartu » in territorio di Fluminimaggiore, provincia di Cagliari, concessa con Regi decreti 9 febbraio 1870 e 20 settembre 1899;

c) Miniera di zinco « Planu Dentis » in territorio di Fluminimaggiore ed Iglesias, provincia di Cagliari, concessa con R. decreto 2 settembre 1877 alla Soc. An. des usines à zinc du Midi, e pervenuta alla Soc. An. des Mines de Malfidano per effetto della sentenza 19 aprile 1884 del Tribunale civile del Dipartimento della Senna;

d) Miniera di piombo e zinco « Pira Roma » in territorio di Fluminimaggiore ed Iglesias, provincia di Cagliari, concessa con Regi decreti 2 settembre 1877 e 10 gennaio 1899;

e) Miniera di zinco e piombo « Monte Scorra » in territorio di Iglesias, provincia di Cagliari, concessa con R. decreto 12 gennaio 1890;

f) Miniera di cobalto, nichelio, piombo, bismuto, arsenico ed argento « Fenugu Sibiri » in territorio di Arbus, provincia di Cagliari, concessa con Regi decreti 16 giugno 1878 e 13 agosto 1914;

g) Miniera di piombo « Peddi Attu » in territorio di S. Vito, provincia di Cagliari, concessa con R. decreto 11 luglio 1851, pervenuta alla Società in base a decisione della V sezione del Consiglio di Stato.

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA'

Costituito con decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.
Convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Capitale sottoscritto L. 100,000,000 - Capitale versato L. 30,000,000.
Riserve L. 5,898,223.69.
Sede in Roma

Estrazione straordinaria a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni in valuta legale 6 % della prima emissione di L. 150,000,000, da effettuarsi per un capitale nominale di L. 48,345,000, in seguito al riscatto del mutuo della Società per l'industria e l'elettricità « Terni ».

Si notifica che il giorno 5 aprile p. v. e nei giorni successivi, fino a compimento dell'estrazione, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale della sede dell'Istituto, sita in piazza Mignanelli, 3, alle seguenti operazioni:

1° Riscontro e collocamento in apposita urna di n. 29.006 schede portanti i numeri dei titoli da 10 obbligazioni ancora in circolazione, rappresentanti in complesso n. 290.060 obbligazioni per un capitale nominale di L. 145,030,000;

2° Estrazione a sorte di n. 9669 schede per uguale quantità di titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti in complesso n. 96.690 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 48,345,000, in circolazione, in corrispondenza del mutuo riscattato.

I titoli sorteggiati saranno rimborsati alla pari, col 1° luglio p. v., e da tale data cesseranno di fruttare interessi.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 17 marzo 1928 - Anno VI

Il presidente: BENEDUCE.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 119 — Numero del certificato provvisorio: 5156 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Pola — Intestazione: Bastianich Antonio fu Giacomo — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 20081 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Caldarola Giovanni, residente a Genova-Cornigliano — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 133 — Numero del certificato provvisorio: 1204 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Passarelli Francesco fu Antonio — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 136 — Numero del certificato provvisorio: 10218 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Costanzo Luigi di ignoti — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 138 — Numero del certificato provvisorio: 2182 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Società Adriatica Ferramenta e Metalli sede di Trieste — Capitale L. 40,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 147 — Numero del certificato provvisorio: 56508 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Tacchella Giuseppe fu Luigi, domiciliato a Savignone (Genova) — Capitale L. 1500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 152 — Numero del certificato provvisorio: 18689 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Ricca Felice fu Francesco, domiciliato a Cervarolo — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 153 — Numero del certificato provvisorio: 2732 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Fiume — Intestazione: Pignatelli Riccardo di Montecalvo, domiciliato in Abbazia — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 172 — Numero del certificato provvisorio: 20858 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Guzzi Cesare fu Enrico, domiciliato a Coccaglio — Capitale L. 50,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 181 — Numero del certificato provvisorio: 26058 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Ferrario Giulio fu Enrico, domiciliato in Milano, via Revere, 14 — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 184 — Numero del certificato provvisorio: 22626 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Allegri Serafino fu Vincenzo, domiciliato a Miasino — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 185 — Numero del certificato provvisorio: 41241 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Tozzini Emilia fu Angelo, domiciliata a Miasino — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 199 — Numero del certificato provvisorio: 454 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Bengasi — Intestazione: Miccoi Giuseppe di Angelo, domiciliato a Bengasi — Capitale L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 209 — Numero del certificato provvisorio: 31078 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 5 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Barbieri Giovanni di Mentore, domiciliato in Revere (Mantova) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 217 — Numero del certificato provvisorio: 3441 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siracusa — Intestazione: Carta Rosario — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 224 — Numero del certificato provvisorio: 73 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 26 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Pola — Intestazione: Senese Luigi fu Giovanni — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 225 — Numero del certificato provvisorio: 15711 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Francesco Leto di Santo — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 230 — Numero del certificato provvisorio: 6878 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 23 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Rizzo Eugenio di Giacinto, domiciliato a Monselice — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 231 — Numero del certificato provvisorio: 27081 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Malachiti Maria, domiciliata a Gualdo Tadino (Grello) — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 232 — Numero del certificato provvisorio: 17051 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Merlini Giovanni fu Marco, domiciliato a Cerea presso la Banca Agricola Cooperativa — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 234 — Numero del certificato provvisorio: 79 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Molinari Ugo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 235 — Numero del certificato provvisorio: 1950 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Savona — Intestazione: Mazzotti Domenico fu Antonio, domiciliato a Savona — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 241 — Numero del certificato provvisorio: 4694 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lodi — Intestazione: Palestra Antonio e Luigi fratelli fu Domenico, domic. a Boreghetto (Lodi) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 242 — Numero del certificato provvisorio: 3673 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Taranto — Intestazione: Candita Giovanni fu Luigi — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 243 — Numero del certificato provvisorio: 4388 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Spezia — Intestazione: dott. Cravino Giovanni, domiciliato a Spezia — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 244 — Numero del certificato provvisorio: 5525 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Teodori Emidio fu Angelo, domiciliato a Sigillo (Perugia) — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 246 — Numero del certificato provvisorio: 2208 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Vannelli Mario di Vincenzo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 246 — Numero del certificato provvisorio: 2209 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Vannelli Gabriele di Vincenzo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 247 — Numero del certificato provvisorio: 5115 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pavia — Intestazione: Sforzini Angela di Giuseppe, domiciliata a Corvino San Quirico (Pavia) — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 248 — Numero del certificato provvisorio: 1556 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Monza Gregorio fu Pasquale — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 249 — Numero del certificato provvisorio: 5754 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: avv. Canale Antonio fu Domenico, domiciliato a Reggio Calabria — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 251 — Numero del certificato provvisorio: 54376 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Cimmino Stefano fu Simone — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 252 — Numero del certificato provvisorio: 13106 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Cerè Ugo fu Giuseppe, domiciliato a Dozza (Bologna) — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 253 — Numero del certificato provvisorio: 7488 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Paladino Eduardo fu Matteo, domiciliato a Sala Consilina — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 253 — Numero del certificato provvisorio: 12709 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Paladino Eduardo fu Matteo, domiciliato a Sala Consilina — Capitale L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 254 — Numero del certificato provvisorio: 4749 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Massa Salvatore fu Gaetano — Capitale L. 1400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 254-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 55653 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Massa Vittorio fu Giuseppe — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 255 — Numero del certificato provvisorio: 26919 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Guadagnini Domenico fu Marco, domiciliato a Crespano del Grappa — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 257 — Numero del certificato provvisorio: 16805 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Marcon Ernesto fu Giovanni — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 258 — Numero del certificato provvisorio: 2012 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Ricci Giuseppina di Matteo Giuseppe, domiciliato a Rignano Garganico — Capitale L. 1400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 259 — Numero del certificato provvisorio: 2013 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Ricci Pasquale Antonio — Capitale L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 262 — Numero del certificato provvisorio: 3342 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Vigevano — Intestazione: Arinari Elisabetta fu Giovanni, residente in Vigevano — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 266 — Numero del certificato provvisorio: 36188 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Regalli Luigi fu Giuseppe, domiciliato a Connobio — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 268 — Numero del certificato provvisorio: 7263 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Carotti Pacifico fu Domenico, domiciliato in Cingoli — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 269 — Numero del certificato provvisorio: 61 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 25 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Rossi Germano fu Gaetano, domiciliato in Grezzana (Villa Cologne) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 269 — Numero del certificato provvisorio: 1533 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Rossi Germano fu Gaetano, domiciliato in Grezzana (Villa Cologne) — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 271 — Numero del certificato provvisorio: 838 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Cotta Andrea di Filippo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 271 — Numero del certificato provvisorio: 839 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Cotta Palmiro di Filippo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 271 — Numero del certificato provvisorio: 840 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Melissano Giuseppina — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 271 — Numero del certificato provvisorio: 841 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Melissano Teresa — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 272 — Numero del certificato provvisorio: 169 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lodi — Intestazione: Tagliabue Angelo fu Sante, domiciliato a Lodi — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 275 — Numero del certificato provvisorio: 5025 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Benevento — Intestazione: Iannella Filomena di Nicola, domiciliata in Torrecuso — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 276 — Numero del cerificato provvisorio: 8019 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Comune di Castelguidone (Chieti) — Capitale L. 4000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 277 — Numero del certificato provvisorio: 17273 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Nicoli Maria Luisa — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 278 — Numero del certificato provvisorio: 21077 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Zanichelli Augusto fu Ernesto, domiciliato a Cortile San Martino — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 285 — Numero del certificato provvisorio: 1628 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Ditta fratelli Filigheddu — Capitale L. 10,000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato il furto dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 196 — Numero del certificato provvisorio: 5499 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Perretti Eduardo Alberto fu Domenico, domiciliato ad Aquila, piazza Sallustio, 11 — Capitale L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 226 — Numero del certificato provvisorio: 3156 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Cassa rurale cattolica di Salizzole — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 227 — Numero del certificato provvisorio: 3155 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Chieregato Angelo fu Domenico — Capitale L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 140 — Numero del certificato provvisorio: 22520 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Rocca Mario di Pietro, domiciliato in Genova, via Caffaro n. 25, int. *A* — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 250 — Numero del certificato provvisorio: 222 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Caputo Domenico fu Tommaso — Capitale L. 10,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16406 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Vico Giuseppe fu Giuseppe — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16408 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Pilone Giuseppe fu Domenico — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16409 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Gallo Federico di Pietro — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16413 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Gallo Aldo di Federico — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16411 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Robbiano Luigi fu Giuseppe — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16412 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Ottonello Matteo fu Paolo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16414 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Arnaldo Giuseppe fu Stefano — Capitale L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16417 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Foglino Giovanni di Paolo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16415 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Griselli Onorato — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16418 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Pilone Domenico fu Giovanni — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16419 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Cazzola Lorenzo fu Carlo — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16421 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Garino Carlo fu Giuseppe — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16422 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Migliardi Giovanni fu Carlo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16423 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Morino G. Battista fu Giovanni — Capitale L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16425 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Lacqua Giuseppe Angelo fu Carlo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16426 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Baldizzone Antonio fu Luigi — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato il furto dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	789138	1494.50	*Borsellini*-Rizzuto Anna fu Francesco, nubile domic. a Cattolica Eraclea (Girgenti).	*Borsellino*-Rizzuto Anna, ecc., come contro.
Cons. 5 %	248885	5210 —	*Morazzoni* Angelo, Carla e Maria fu Costantino, minori sotto la patria potestà della madre Prosa Teodolinda di Carlo, vedova di *Morazzoni* Costantino, domic. a Novara.	*Morazzone* Angelo, Carla e Maria fu Costantino, minori sotto la patria potestà della madre Prosa Teodolinda di Carlo, vedova di *Morazzone* Costantino, domic. a Novara.
3.50 %	775393	934.50	Vaccari Paolino di Filippo, domic. a Pavia, ipotecata e con usufrutto a Vaccari *Filippo* fu Andrea, domic. a Tortona.	Intestata come contro, ipotecata e con usufrutto a Vaccari *Giuseppe-Domenico-Filippo* fu Andrea, domic. a Tortona.
Cons. 5 %	366743	145 —	de Montemayor Antonietta fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Perduca Virginia, vedova di Montemayor Guido, domic. a Bologna, con usufrutto vitalizio a Bargagliotti *Antonietta* fu Giuseppe, vedova di Montemayor Lorenzo, domic. a Bologna.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Bargagliotti *Maria-Antonietta* fu Giuseppe, vedova ecc., come contro.
3.50 %	313399	80.50	Padoa *Pia* di Giacomo, moglie di Rovighi Luigi, domic. a Carpi (Modena), vincolata.	Padoa *Maria-Pia-Bona* di Giacomo, moglie, ecc., come contro, vincolata.
	266449	115.50	Padoa *Pia* di Giacomo, minore sotto la curatela del marito Luigi Rovighi di Emilio, domic. a Modena, vincolata.	Padoa *Maria-Pia Bona*, di Giacomo, ecc., come contro, vincolata.
P. N. 5 %	8419	1250 —	Padoa *Pia* fu Giacomo, moglie di Rovighi Luigi, domic. a Modena, vincolata.	Padoa *Maria-Pia-Bona* fu Giacomo, ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	199259	180 —	Spano *Luigi* fu Gaetano, minore sotto la tutela di Spaccio Giuseppe, domic. a Chioggia (Venezia).	Spano *Luigia* fu Gaetano, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito (1)	Numero d'iscrizione (2)	Ammontare della rendita annua (3)	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE (4)	TENORE DELLA RETTIFICA (5)
3.50 %	427017	157.50	*Ferraro Biagio* fu Giuseppe domic. a Maratea (Potenza) vincolata	Ferraro *Biase* fu Giuseppe domic. e vincolate come contro.
»	234398	45.50	id. id. (id.) vincolata	
»	235782	140 —	id. a Lagonegro (id.) vincolata	
»	290156	304.50	id. id. (id.) vincolata	
»	593183	178.50	id. a Nicastro (id.) vincolata	
»	436024	14 —	id. id. (id.) vincolata	
»	514893	350 —	Vimercati *Clotilde* fu Natale, moglie di Pasquali Prospero fu Pio, domt. a Monza (Milano) vincolata.	Vimercati *Maria Clotilde* fu Natale, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	31381	45 —	*Varrone* Marianna fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Ianniello Domenica, ved. di *Varrone* Francesco, domt. a S. Clemente, frazione di Caserta.	*Varone* Marianna fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Ianniello Domenica, ved. di *Varone* Francesco, domt. come contro.
»	429594	70 —	Perchia Giovannina di Domenico, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Poggiardo (Lecce), con vincolo di usufrutto.	Perchia Giovannina di Domenico, domt. come contro, con vincolo di usufrutto.
»	430611	20 —		
»	298416	290 —	Giovannoli *Bianca* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Castiglione Garfagnana (Massa).	Giovannoli *Mariagrazia-Renata-Bianca*, minore ecc. come contro.
»	375465	1,000 —	*Marranzini Ida* di Stefano, moglie di Notari Raffaele, domt. a Napoli, con usuf. e vincolo dotale.	*Aventi diritto alla eredità di Marranzini Ida* di Stefano moglie ecc. come contro.
»	463086	1,090 —	Plescia Giuseppina fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Palermo, con usuf. vital. a Plescia *Teresa* fu Pietro, ved. Bertorotta, domt. a Palermo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Plescia *Maria-Teresa* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
»	463087	1,090 —	Raguso Pietro fu Edoardo, domt. a Palermo; con usuf. vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	88731	5,610 —	Rossi Alfonso fu *Baldassare* minore sotto la tutela dell'ava materna Scotti Lucia fu Gaetano ved. di Riva Gaetano, e Rossi Giovanni ed Ermete fu *Baldassare*, minori sotto la p. p. della madre Varischi Marcella fu Ermete, ved. di Rossi *Baldassare* eredi indivisi, ecc.	Rossi Alfonso fu *Carlo-Baldassare* minore sotto la tutela dell'ava materna Scotti Lucia fu Gaetano, ved. di Riva Gaetano, e Rossi Giovanni ed Ermete fu *Carlo-Baldassare*, minori sotto la p. p. della madre Varischi Marcella fu Ermete ved. di Rossi *Carlo-Baldassare*, eredi indivisi ecc.
Buoni del Tesoro annuali serie C esercizio 1926-1927	1050	Cap. 2,000 —	Congiu Carlo fu *Antonio*, *minore sotto la p. p. della madre Diana Antonietta.*	Congiu Carlo fu *Francesco-Antonio*.
	1051	» 2,000 —		
3.50 %	230263	173.50	Palci Augusto fu Asdrubale, domt. a Milano; con usuf. vital. a Bonasegala Rosa fu *Antonio*, nubile, domt. a Melzo (Milano).	Palci Augusto fu Asdrubale, domt. a Milano; con usuf. vital. a Bonasegala Rosa fu *Giovanni-Antonio*, nubile domt. a Melzo (Milano).

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	646758	633.50	Fubini Lelio fu Salvador, domt. a Torino; con usufr. a Borghesio *Albina* fu Felice, ved. di Virgilio Sebastiano, domt. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. a Borghesio *Maria-Albina* fu Felice, ved. ecc. come contro.
»	286227	38.50	Vottero *Giacomo, Rosa, Maria e Catterina* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Tetti Anna di Ignazio ved. Vottero Antonio, domt. in Ala di Stura (Torino).	Vottero *Prina-Giacomo, Rosa-Maria*, e *Maria-Catterina* fu Antonio, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	117067	440 —	Prole nascitura da Crivelli Clodovea di *Egidio* e coniugi Tedoldi Luigi di Camillo e Crivelli Clodovea di *Egidio* quali unici eredi della loro figliola Virginia, domt. a Bergamo.	Prole nascitura da Crivelli Clodovea di *Eligio* e coniugi Tedoldi Luigi di Camillo e Crivelli Clodovea di *Eligio* quali unici eredi ecc. come contro.
3.50 %	762511	28 —	Bonino *Agnese-Antonio* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Alloatti Margherita fu Giacomo, ved. Bonino, domt. a Cavallerleone (Cuneo); con usuf. vital. ad Alloatti Margherita fu Giacomo, ved. di Bonino Antonio.	Bonino *Antonia* fu Antonio, minore ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
Cons.	78440	60 —	*Minetto* Lucia } fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Boero Maria di Antonio, ved. di *Minetto* Pietro, domt. a Revello (Cuneo).	*Minetti* Lucia } fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Boero Maria di Antonio, ved. di *Minetti* Pietro domt. a Revello (Cuneo).
»	78439	60 —	*Minetto Maddalena* }	*Minetti Anna-Catterina* }
»	306562	35 —	Marino *Giovanni* fu Michelangelo, domt. in Candida (Avellino) vincolata.	Marino *Modestino-Giovanni* fu Michelangelo, domt. come contro, vincolata.
»	303198	355 —		
Cons. 5 % (1861) ora 3.50 %	905073 ora 192734	60 — ora 42 —	Massone Gilda fu Pio, moglie di Parodi Carlo Giambattista e Massone Caterina e Matilde fu Pio, nubili, eredi indivise del fu Giuseppe Galleano fu Giacomo, domt. in Genova; con usuf. a Capello *Caterina* fu Gerolamo, nubile, domt. ad Albissola Marina (Genova).	Intestata come contro; con usuf. a Capello *Francesca* fu Gerolamo, nubile, ecc. come contro.
Cons. 3.50 % (1902)	34990	175 —	Balliano *Arturo* fu Lorenzo, domt. a Savigliano (Bari).	Balliano *Enea* fu Lorenzo, domt. come contro.
Con.	234904	1,000 —	Balliano *Arturo* fu Lorenzo, domt. a Postumia (Venezia Giulia).	Balliano *Enea* fu Lorenzo, domt. come contro.
»	243372	1,000 —		
»	293665	1,000 —		
»	326135	1,000 —		
»	387365	2,000 —		
»	307722	30 —	Da Prato *Venturino* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Togneri *Pasqua* ved. Da Prato, domt. a Coreglia (Lucca).	Da Prato *Venturina* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Togneri *Carlotta*, ved. Da Prato domt. come contro.
»	42122	500 —	Borghi *Napoleone* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Milano.	Borghi *Napo-Pio-Edoardo-Giulio-Pasquale* di Luigi, minore ecc. come contro.
»	421529	95 —	Amatucci Feliciano Armando fu *Giuseppe*, domt. in Parolise (Avellino).	Amatucci Feliciano Armando fu *Vincenzo*, domt. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	557933	175 —	Grillo Giuseppina di Giuseppe, moglie di Garbero Ernesto, domt. a Dego (Genova); con vincolo dotale e con usufrutto vital. a Grillo Giuseppe fu *Luigi* e Botta Catterina fu *Angelo* congiuntamente e cumulativamente.	Intestata come contro; con vincolo dotale e con usuf. vital. ai coniugi Grillo Giuseppe e Botta Catterina fu *Giulio* congiuntamente e cumulativamente.
Cons. 5 %	24007	140 —	Bassis *Giannina* fu Aristide, minore sotto la p. p. della madre Raimondi Serafina fu Angelo, ved. Bassis Aristide, domt. a Milano.	Bassis *Giannino* fu Aristide, minore ecc. come contro.
»	320072	295 —	Bona Giacomo fu *Giacomo* minore sotto la *p. p.* della madre Bossarelli Agostina di Vincenzo, *ved. di Bona Giacomo*, domiciliato a Milano.	Bona Giacomo fu *Francesco*, minore sotto la *tutela legale* della madre Bossarelli Agostina di Vincenzo, *nubile*, domt. a Milano.
»	298417	290 —	Giovannoli Alberta di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Castiglione Garfagnana (Massa).	Giovannoli *Luciana-Maria-Antonietta-Albertina* di Giuseppe, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 289.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 21 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione della ricevuta: Agostini Agostino da Orciano di Pesaro — Titoli del debito pubblico: nominativi 6 — Rendita: L. 143.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 17 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.52	Belgrado	33.35
Svizzera	364.62	Budapest (Pengo)	3 315
Londra	92.412	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.625	Norvegia	5.05
Spagna	319.59	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.64	Svezia	5.082
Berlino (Marco oro)	4.53	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.667	Danimarca	5.07
Praga	56.20	Rendita 3,50 %	75.125
Romania	11.675	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.275
New York	18.930	Littorio 5 %	85.30
Dollaro Canadese	18.92	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.325
Oro	365.43		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a sei posti di primo segretario (grado 9°) nell'Amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1927, col quale veniva indetto un esame di concorso a due posti di primo segretario (grado 9°) nel ruolo della carriera amministrativa delle carceri e dei riformatori (gruppo *A*);

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 14 giugno 1923, n. 1896; 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084; 8 maggio 1924, n. 843 e 10 gennaio 1926, n. 46;

Ritenuta la necessità di apportare alcune rettifiche al citato R. decreto 20 ottobre 1927;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 20 ottobre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 19 dicembre 1927, n. 292, è revocato, ed è sostituito dal seguente:

Art. 1.

E' indetto un esame di concorso a sei posti di primo segretario (grado 9°) nella carriera amministrativa delle carceri e dei riformatori (gruppo *A*) tra i funzionari del grado 10° e 11° del medesimo ruolo, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ai direttori dai quali direttamente dipendono, domanda su carta da bollo da L. 3 diretta al Ministero della giustizia (Direzione generale delle carceri e dei riformatori).

Le domande degli aspiranti dovranno essere debitamente protocollate dall'autorità ricevente che ne curerà la immediata trasmissione al Ministero.

Quelle già presentate, in dipendenza del decreto 20 ottobre 1927, rimangono tuttora efficaci.

Art. 3.

Coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti, in qualità di militari od assimilati, produrranno i relativi documenti, o faranno riferimento, nella loro domanda, a quelli che avessero precedentemente trasmesso.

La valutazione dei servizi di guerra ai fini del raggiungimento del limite minimo di anzianità per l'ammissione al concorso, è fatta ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione in ruoli di gruppo diverso da quello a cui l'impiegato appartiene, è pure valutabile, agli effetti della determinazione del periodo di servizio necessario per le promozioni al grado di cui trattasi, ed il computo viene fatto nel modo indicato dal quarto comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

Ove siano riconosciuti meritevoli di essere ammessi all'esame dal competente Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, i candidati dovranno sostenere cinque prove scritte ed una orale, sulle materie specificate nell'unito programma.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma non prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, in giorni e locali da destinarsi e di cui sarà data notizia sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta:
di un consigliere di Stato, presidente;
del direttore generale delle carceri e dei riformatori, membro;
del direttore dell'Ufficio del personale civile delle carceri, membro;
di un consigliere di Corte d'appello, membro;
di un funzionario di concetto della Ragioneria centrale di grado non inferiore a capo divisione, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportata una media di almeno 8 decimi nelle prove scritte e non meno di 7 decimi in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i sei candidati che otterranno il maggior numero dei voti complessivamente, e non meno di 8 decimi nella prova orale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: Rocco.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI.

Prove scritte.

1° Diritto civile, commerciale e procedura civile.
2° Diritto penale, procedura penale e sistemi penitenziari.
3° Diritto costituzionale ed amministrativo.
4° Economia politica e scienza delle finanze.
5° Leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica).

Prova orale.

Codice civile e di procedura civile.
Codice penale e di procedura penale.
Codice commerciale.
Leggi e regolamenti amministrativi.

Rossi Enrico, *gerente*.
Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.